

## Accordo sindacale aziendale del 09 Marzo 2009

In data 09 Marzo 2009 presso la sede Logos in Roma tra:

- Logos spa, rappresentata da Raffaele Cristaldi e Andrea Passanisi
- Le Segreterie nazionali OO.SS, rappresentate da Stefano Lombardi (Fim-Cisl), Augustin Breda (Fiom-Cgil), Adolfo Rocchetti (Uim-Uil)
- Le RSU aziendali

Premesso che:

- le Parti intendono confermare un corretto svolgimento delle relazioni industriali, nell'ambito delle rispettive competenze, e stabilire un criterio nuovo ed univoco per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori, anche al fine di assicurare un modus operandi efficace e partecipativo;
- le Parti condividono che le specificità dell'attività aziendale, soprattutto per quanto attiene l'attività di meccanizzazione postale, rende necessaria un'analogia definizione del concetto di "unità produttiva" a quella del singolo "CMP" (Centro di Meccanizzazione Postale);

Tutto ciò premesso, è stato convenuto quanto segue:

### Relazioni industriali

#### 1. Principi generali

Le elezioni degli organismi rappresentativi e l'esercizio dei diritti sindacali sono regolati dal vigente ordinamento normativo e contrattuale.

Le Parti confermano la volontà di voler modificare gli accordi e le consuetudini vigenti in materia di relazioni industriali, che con decorrenza immediata viene pertanto integralmente sostituito, per la parte "relazioni industriali", dal presente art. 1.

Le Parti convengono di stabilire due livelli di relazioni industriali in azienda: il livello nazionale e il livello locale.

#### 2. Livello nazionale. Coordinamento nazionale Rsu

Viene costituito il Coordinamento nazionale Rsu, titolato, di concerto con le OO.SS nazionali, alla definizione e gestione con la Direzione aziendale degli accordi definiti dalla contrattazione di secondo livello, delle tematiche di livello nazionale, delle relazioni sindacali, dello stato occupazionale, composto da **6 unità** (in logica 3-2-1, dalla sigla più

rappresentativa a quella meno rappresentativa territorialmente), nominate tra le Rsu costituite.

Al Coordinamento vengono riconosciuti **n. 2** incontri annui con la Direzione Aziendale (uno nel primo trimestre, e l'altro su richiesta di Parte), e **n. 2** incontri annui delle sole parti sindacali (Coordinamento)

Nei giorni di permesso spetta il trattamento legato alla prestazione, con modalità di rimborso per le spese viaggio, giusta la disciplina degli accordi di trasferta vigenti, ad esclusione delle ore viaggio che non vengono riconosciute.

Restano a carico dell'Azienda, con le medesime modalità, ulteriori incontri qualora richiesti da e/o concordati con l'Azienda.

Le comunicazioni relative alla costituzione, funzionamento, convocazioni, sostituzione componenti del Coordinamento, avverranno tramite lettera delle OO.SS. firmatarie del presente Accordo.

### **3. Livello locale**

Vengono mantenute le Rsu attualmente in carica costituite su base elettiva, fino alla loro scadenza naturale ed entro giugno 2009 verranno indette nuove elezioni a norma del presente accordo e costituite nuove Rsu, massimo una per "CMP" sprovvisto di rappresentanza, ad eccezione del CPO di Bolzano che non avrà Rsu e farà riferimento al CMP di CT. I CMP di AN e PE saranno rappresentati da unica Rsu. In ogni caso il numero totale di Rsu non dovrà superare le 11 unità complessive che saranno associate secondo la seguente distribuzione:

CMP	RSU
AN	1
PE	
RM	3
NA	2
BA	1
LMT	1
CT	1
PA	1
CA	1
<b>TOTALE</b>	<b>11</b>

Le Rsu saranno titolate alla definizione e gestione con la Direzione aziendale degli accordi delle tematiche di livello locale, di concerto con le OO.SS. locali.

Le Rsu in carica alla data del presente accordo decadranno alla data della naturale scadenza del mandato. Per le nuove Rsu, costituite su base elettiva, la durata del mandato sarà stabilita in 3 anni dalla data dell'elezione.

Ad ogni singola Rsu vengono riconosciuti, per l'espletamento del proprio mandato, i permessi annui previsti dalle normative vigenti (CCNL Industria Metalmeccanica).

Al monte ore non concorrono le convocazioni aziendali.

Le comunicazioni delle RSU elette avverrà con lettera delle OO.SS. firmatarie del presente Accordo.

#### **4. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**

Vengono nominati, nell'ambito delle Rsu in carica, **n. 4** Rls, per l'espletamento dei compiti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro, così suddivise territorialmente:

- n°1 EST (CMP AN, CMP PE, CMP BA)
- n°1 CENTRO (CMP FCO, CMP CA)
- n°1 SUD (CMP NA, CMP LMT)
- n°1 SICILIA (CMP PA, CMP CT, CPO BZ)

Agli Rls spettano i permessi previsti dalla normativa vigente (CCNL Industria Metalmeccanica), nonché il trattamento legato alla prestazione, con modalità di rimborso spese giusta la disciplina degli accordi vigenti.


In ogni caso il numero totale di Rls è stabilito in **n. 4** unità complessive.

L.C.S.

Per l'Azienda



Per le OO.SS.



Per le R.S.U.

